CAMERA DEI DEPUTATI N. 430

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MONGIELLO, BELLANOVA, BIONDELLI, CAPONE, CASSANO, CERA, DECARO, D'OTTAVIO, GINEFRA, GOZI, IORI, LAURI-CELLA, LODOLINI, MARIANO, MARTELLI, MARZANO, MOGHE-RINI, MONACO, MONTRONI, MORANI, PICIERNO, REALACCI, SCANU, VENTRICELLI, VILLECCO CALIPARI

Istituzione in Foggia di una sezione della corte d'appello di Bari, di una sezione della corte d'appello di Bari in funzione di corte di assise d'appello e del tribunale per i minorenni

Presentata il 21 marzo 2013

Onorevoli Colleghi! — Il territorio della provincia di Foggia si caratterizza, tra l'altro, per la presenza di due circoscrizioni giudiziarie — il tribunale di Foggia e quello di Lucera — la cui ragion d'essere è collegata a diversi elementi: la vastità del territorio, il numero di residenti, gli indicatori giudiziari.

Per numero di comuni ed estensione territoriale, quella di Foggia è tra le province italiane più grandi; caratterizzata, inoltre, dalla compresenza di subsistemi geografici – zone appenniniche, Gargano, Piana del Tavoliere – che rendono particolarmente difficoltosi i collegamenti tra le

diverse località. Tra i centri della provincia di Foggia e il capoluogo regionale, sede della corte d'appello, della corte d'assise d'appello e del tribunale per i minorenni più vicini, in media occorre percorrere 165 chilometri (gli abitanti di Vico del Gargano ne devono percorrere 232), con tutto ciò che ne consegue in termini di costi per i cittadini.

In rapporto alla popolazione residente – oscillante tra i 650.000 e i 700.000 abitanti – il numero degli affari penali e civili pendenti è tra i più rilevanti dell'intera regione Puglia. Ciò anche a causa, sotto il profilo penale, dell'emersione di

organizzazioni criminali di chiaro stampo mafioso, come accertato dalla magistratura. È quest'ultimo un elemento di forte pericolosità sociale e di elevata criticità economica, cui è necessario rispondere con l'attivazione, da parte dello Stato, di misure idonee sotto il profilo della prevenzione e della repressione. Tra queste c'è la costituzione della sezione locale della Direzione distrettuale antimafia, attuabile solo laddove esista una corte d'appello.

Infine, la mancanza del tribunale per i minorenni e di un collegato istituto per la rieducazione minorile provoca enormi disagi, sotto il profilo sociale, ai ragazzi coinvolti in procedimenti penali e alle loro famiglie, per la gran parte economicamente svantaggiate, le cui relazioni vengono di fatto interrotte pressoché totalmente a causa della distanza dal capoluogo regionale.

Nasce da queste considerazioni la presente proposta di legge per l'istituzione in Foggia di una sezione della corte d'appello di Bari, di una sezione della corte d'appello di Bari in funzione di corte di assise d'appello e del tribunale per i minorenni, che sottoponiamo alla vostra attenzione.

Per quanto sopra esposto, auspichiamo un esame e un'approvazione in tempi rapidi della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

- 1. È istituita in Foggia una sezione della corte d'appello di Bari, con giurisdizione sui circondari dei tribunali di Foggia e Lucera.
- 2. È istituita in Foggia una sezione della corte d'appello di Bari in funzione di corte di assise d'appello nella cui circoscrizione è compreso il circolo della corte di assise di Foggia.

ART. 2.

1. È istituito, a decorrere dall'anno 2013, in Foggia il tribunale per i minorenni, con giurisdizione sul territorio di cui all'articolo 1, comma 1.

ART. 3.

- 1. All'articolo 51 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 3-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ove il distretto comprenda una sezione di corte d'appello, quando si tratta di procedimenti per i delitti previsti dal presente comma, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo della sezione nel cui ambito ha sede il giudice competente »;
- b) al comma 3-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La stessa facoltà, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale che esercita le funzioni nella sezione della corte d'appello, è attribuita all'avvocato generale presso la sezione della corte d'appello ».

Art. 4.

1. Il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a determinare, con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la pianta organica e il personale dipendente necessario al funzionamento delle sezioni di cui all'articolo 1 e del tribunale di cui all'articolo 2, ridefinendo le dotazioni organiche di altri uffici, e comunque nel limite di spesa di cui all'articolo 6.

Art. 5.

- 1. Alla data di istituzione degli uffici giudiziari istituiti con la presente legge, gli affari civili e penali pendenti dinanzi alla corte d'appello di Bari e appartenenti per ragioni di territorio alla competenza della sezione di corte d'appello di Foggia, della sezione della corte d'appello in funzione di corte di assise d'appello di Foggia o del tribunale per i minorenni di cui all'articolo 2 sono devoluti alla cognizione degli anzidetti uffici.
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle cause civili nelle quali, alla data di cui al medesimo comma 1, sono già state precisate le conclusioni ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali il decreto di citazione in giudizio è stato notificato a tutte le parti, nonché ai procedimenti di volontaria giurisdizione in corso.

Art. 6.

- 1. Per l'adozione delle misure necessarie per consentire l'istituzione e l'avvio dell'attività delle sezioni di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2013.
- 2. Per il funzionamento delle sezioni di cui all'articolo 1 e per l'istituzione ed il funzionamento del tribunale di cui all'ar-

- ticolo 2, è autorizzata la spesa di 10.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015.
- 3. Per la corresponsione dell'indennità di trasferimento da attribuire al personale da impiegare presso le sezioni di cui all'articolo 1 e il tribunale di cui all'articolo 2, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 339.500 euro.
- 4. Agli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3, pari a 2.500.000 euro per l'anno 2013, a 11.039.500 euro per l'anno 2014 e a 10.700.000 euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





17PDT.0004570